

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 10025 Anno 2017**

**Presidente: AMORESANO SILVIO**

**Relatore: CERRONI CLAUDIO**

**Data Udiienza: 07/02/2017**

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia  
nel procedimento nei confronti di  
Quirani Franco, nato a Bassano del Grappa il 25/08/1959

avverso la sentenza del 13/04/2016 del Tribunale di Vicenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso  
udito per l'imputato l'avvocato Elisabetta Cardello

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 13 aprile 2016 il Tribunale di Vicenza ha assolto Franco Quirani dal reato di cui agli artt. 99, comma 2 e 527 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo altresì la trasmissione degli atti al Prefetto.

2. Avverso il predetto provvedimento il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

2.1. Il ricorrente ha osservato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., da un lato che doveva considerarsi esperibile il ricorso per cassazione, e dall'altro che la fattispecie non era stata oggetto di depenalizzazione, permanendo la rilevanza penale del fatto allorché vi fosse pericolo che il minore potesse assistervi, ed in specie vi era invece addirittura certezza.

Andava quindi disposto l'annullamento della sentenza con restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. Il ricorrente, assumendo la mancata depenalizzazione della fattispecie, ha inteso proporre ricorso immediato per cassazione (cfr. Sez. 6, n. 5450 del 19/03/1985, Cappellari, Rv. 169521) nei confronti della sentenza dibattimentale del Tribunale veneto, che aveva assolto l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Al riguardo, l'art. 527 cod. pen., nel testo infine novellato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l'atto osceno "commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori", se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

4.2. In specie la contestazione ha invero dato conto che il ricorrente ha praticato autoerotismo a bordo della propria autovettura, in luogo pubblico ed in presenza di una ragazza minorenni. Ma non vi è alcuna specificazione in ordine al fatto che l'episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

A nulla rileva, quindi, che una ragazza si sia ritrovata ad essere spettatrice dell'esibizione, nella oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice.

Atteso ciò, ed ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di quest'ultimo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (caso nel quale provvederà il giudice dell'esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto).

Del tutto correttamente, in definitiva, ha così operato il Tribunale di Vicenza, trasmettendo infine gli atti al Prefetto.

4.2. Il motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato, per cui ne va dichiarata l'inammissibilità.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso in Roma il 07/02/2017


Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Silvio Amoresano



\_\_\_\_\_